

12.6 I CONTROLLI DI RAGIONERIA SUI VERSAMENTI IN TESORERIA

12.6.1. Eliminazione del “Visto” sulle distinte di versamento mod. 124 T

Il D.M. 29 maggio 2007 ha attribuito in capo alle Ragionerie Territoriali il compito di apporre sulle distinte di versamento il prescritto “visto” che attestasse la correttezza dell'imputazione al capo, capitolo ed eventuale articolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato. La richiesta di acquisizione del “visto di competenza”, ai sensi della circolare del DRGS – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIV n. 25 del 5 agosto 2008, poteva essere inoltrata alla Ragioneria Territoriale coesistente sul territorio sede della sezione di tesoreria incorporante indipendentemente dalla località dove sia stato eseguito il dovuto versamento.

Questo, giacché il Ministro dell'Economia e delle Finanze – ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 104 ed in particolare dell'art. 1 comma 2, il quale prevede che la Banca d'Italia svolga il servizio di tesoreria provinciale dello Stato tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del Tesoro – dispose con proprio decreto del 13 febbraio 2008 la chiusura di alcune sezioni di tesoreria provinciale ed il contestuale passaggio delle relative competenze ad altre sezioni. Con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 16 settembre 2015, e sentita la Banca d'Italia, è stata disposta la chiusura di ulteriori 19 Tesorerie e il contestuale passaggio delle relative competenze ad altre filiali.

A seguito di tali chiusure, assumeva una certa rilevanza la questione relativa alla compilazione delle distinte di versamento, mod. 124T, di cui all'art. 57 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria, approvate con D.M. 29 maggio 2007 ed il relativo “Visto” delle Ragionerie Territoriali .

Erano esclusi dal visto i versamenti effettuati direttamente dagli agenti contabili, compresi gli agenti della riscossione, quelli eseguiti dalle banche e dagli enti pubblici (elencati nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720). Erano altresì esclusi dal visto i versamenti effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, compresi quelli relativi alle imposte riscosse a mezzo delega dai contribuenti.

Per i versamenti effettuati a mezzo c/c postale, le Tesorerie, nei casi in cui era necessario acquisire il visto dalla Ragioneria Territoriale, compilano in luogo delle distinte mod. 124 T, elenchi contenenti le medesime indicazioni previste dalle distinte.

Con nota n. 78606 del 24/01/2014, la Banca d'Italia – Servizio Rapporti con il Tesoro - sottopose alla valutazione della RGS l'opportunità di eliminare il visto della Ragioneria Territoriale sulle distinte relative ai versamenti ai capi I-II-VI-VII-VIII-X-XX e XXIX e, segnatamente, a quelli eseguiti direttamente agli sportelli delle Tesorerie e a quelli disposti con titoli di spesa cartacei dei funzionari delegati, previsto dall'art. 57 delle I.S.T., nei casi residuali di versamenti non effettuati con procedure telematiche o con bonifici bancari e postali.

A tale proposito, considerato che il visto apposto dalla Ragioneria Territoriale assolve alla funzione di assicurare la corretta imputazione dei versamenti e che le Tesorerie sono in grado di effettuare i riscontri in parola, anche nelle sopra distinte ipotesi, tenuto conto delle evidenti esigenze di semplificazione amministrativa, nelle more della modifica delle Istruzioni testé citate, la RGS, con nota n. 78405 del 7 ottobre 2014, ha ritenuto che nulla osti al superamento degli adempimenti previsti dall'art. 57, commi 3 e 4 delle I.S.T. e, pertanto, le Ragionerie Territoriali non procedono più ad apporre il proprio “visto” sulle distinte di versamento.

Normativa di riferimento

- Legge 28 marzo 1991, n. 104;
- Art. 57 I.S.T. approvate con D.M. 29 maggio 2007;
- Circ. RGS 5 agosto 2008, n. 25;

- Nota RGS n. 78405 del 07/10/2014;
- Decreto del MEF 4 settembre 2015.